

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 10 facciate timbrate e vidimate ed è adottato in originale.

L'autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007-2013 21 aprile 2015, n. 85

P.S.R. Puglia 2007/2013 - Misura 214 Azione 2 "Miglioramento della qualità dei suoli" e Azione 5 "Inerbimento superfici arboree". Presentazione domande di conferma campagna 2015- Prosecuzione impegni bandi 2011 e 2013 per l'azione 2 e bando 2011 per l'azione 5.

Il giorno 21/04/2015 in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della R. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia (di seguito indicato PSR), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008).

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo 2010, con la quale la Commissione Europea approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008.

VISTO il Reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTA la Decisione della Commissione C(2012) 9700 del 19/12/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2008) 737/2008.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1472/2013 (BURP n°120/2013) che ha sostituito la D.G.R. n. 2184 del 11 ottobre 2010, recante disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari, in attuazione del D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/09 - modificato dal DM n. 10346 del 13/05/11.

VISTO il Reg. (UE) N. 335/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 88 che dispone la

possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014.

VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Reg. UE n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6513 del 18/11/2014 relativo alle Disposizioni nazionali del applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 162 del 12/01/2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale".

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013".

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1922 del 20/03/2015 recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

VISTA la Legge Regionale Puglia n. 28 del 26/10/2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare".

VISTO l'atto Dirigenziale n° 359/AGR/2011 (BURP n. 60/2011), che ha approvato il I° Bando per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 214 -Azione 2 "Miglioramento della qualità dei suoli".

VISTO l'atto Dirigenziale n° 360/AGR/2011 (BURP n. 60/2011), che ha approvato il Bando per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 214 -Azione 5 "Inerbimento superfici arboree".

VISTO l'atto Dirigenziale n° 44/DAG/2012 (BURP n. 57/2012), con il quale per il I° Bando della Misura 214 - Azione 2 "Miglioramento della qualità dei suoli", sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse agli aiuti, delle domande da sottoporre ad istruttoria manuale e delle domande oggetto di rinuncia.

VISTO l'atto Dirigenziale n° 53/DAG/2012 (BURP n. 57/2012), con il quale per il Bando della Misura 214 - Azione 5 "Inerbimento superfici arboree", sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse agli aiuti, delle domande da sottoporre ad istruttoria manuale e delle domande oggetto di rinuncia.

VISTO l'atto Dirigenziale n° 74/DAG/2013 (BURP n. 52/2013), che ha approvato il II° Bando per la presentazione delle domande relative alla Misura 214 - Azione 2 "Miglioramento della qualità dei suoli", che prevedeva, per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n. 1698/05, che si sarebbero protratti oltre il termine della programmazione 2007-2013, la clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11.

VISTO l'atto Dirigenziale n° 49/DAG/2014 (BURP n. 28/2014), con il quale per il II° Bando della Misura 214 - Azione 2 "Miglioramento della qualità dei suoli", sono stati approvati gli elenchi delle ditte ammissibili/non ammissibili all'aiuto e che hanno rinunciato.

VISTA la Circolare AGEA n. 23 del 31 marzo 2015 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11 (clausola di revisione), per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n. 1698/05, che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso,

al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo alla successiva programmazione comunitaria, l'ammissibilità o meno dell'adeguamento in questione, sarà definita da specifiche disposizioni operative che verranno emanate, entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle disposizioni contenute nel PSR Puglia 2007-2013.

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 46 del Reg. CE n. 1974/06, se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

CONSIDERATO che i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening.

CONSIDERATO che sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione.

CONSIDERATO che per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni /parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con uno degli impegni dello sviluppo rurale, secondo gli importi seguenti:

- per aziende con seminativi inferiori ai 10 ha = 0 €/ha
- per aziende con seminativi tra 10 e 15 ha = 8 €/ha
- per aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 15 €/ha
- per aziende con seminativi oltre 30 ha = 25 €/ha

CONSIDERATO che i suddetti importi sono stati rilevati a seguito di elaborazioni fatte sui dati contabili relativi ad un campione di aziende agricole regionali (RICA), utili alla determinazione economica

della componente greening del Pagamento diretto (PD), da sottrarre al Premio previsto per le Misure in oggetto.

CONSIDERATO che in relazione alla disponibilità finanziaria dell'azione 2, è possibile finanziare eventuali aumenti di superficie ai sensi dell'art. 45 del Reg. CE 1974/2006, relativi alla subazione oggetto di domanda iniziale.

CONSIDERATO che per l'azione 2, le subazioni a) e b) sono tra loro compatibili, ma se la ditta con la domanda di aiuto ha aderito solo ad una delle due subazioni, non può con la domanda di conferma aderire all'altra sub azione.

CONSIDERATO che sono attive sul portale SIAN dell'AGEA, le procedure per la presentazione delle domande

VISTA la circolare AGEA n° 19 del 3/05/2012, in cui l'Organismo Pagatore detta le disposizioni per l'erogazione dell'aiuto tramite l'utilizzo della procedura di istruttoria automatizzata.

CONSIDERATO che è stata attivata la procedura di istruttoria automatizzata, per la cui gestione il sistema ha previsto specifiche anomalie di tipo: ITC, ITM, ITF, ed SRC, che se presenti (accese) o assenti (spente) determinano se la domanda di pagamento seguirà l'iter di istruttoria automatizzata o di istruttoria regionale, oppure ne impediscono il pagamento.

CONSIDERATO che sulla base dell'esperienza dell'istruttoria automatizzata e dei tempi di risoluzione delle anomalie per le domande di pagamento presentate dai CAA, è necessario acquisire presso gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura tutte le domande cartacee presentate dai CAA oltre a quelle presentate dai liberi professionisti, corredate dagli allegati previsti dal bando.

CONSIDERATO che sono attive sul portale SIAN dell'AGEA, le procedure per la presentazione delle domande di pagamento.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, per le imprese beneficiarie che intendono

proseguire gli impegni assunti con la Domanda di aiuto iniziale - bando 2011 e bando 2013 si propone di:

autorizzare la presentazione mediante il Portale Sian, delle domande di pagamento per la Misura 214 - Azione 2 e 5 - campagna 2015- prosecuzione impegni assunti nel 2011 e 2013, secondo quanto stabilito dalla circolare Agea 31 Marzo 2015 n.23.

Le modalità procedurali ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2015 sono di seguito illustrate:

a) Novità per le Domande di Aiuto/Pagamento Campagna 2015.

1. Piano di coltivazione - L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015.

2. Clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i - Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Il beneficiario avrà la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consentirà di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

b) Modalità di presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costitu-

zione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La domanda di aiuto/pagamento potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

I termini per il rilascio informatico della Domande di Aiuto/Pagamento, come stabilito dalla Circolare AGEA relativa alla campagna 2015, sono così fissati:

c) domande di Aiuto/Pagamento iniziali: 15 maggio 2015;

d) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015;

e) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

f) Termini di Presentazione per le comunicazioni di Ritiro (Ritiro totale) e di Recesso (Clausola di revisione) delle Domande

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al 9 giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è possibile rinunciare all'impegno, assunto ai sensi degli artt. 39 e 40 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione della variazione degli impegni dovuta alle modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

stabilire che deve essere presentata la seguente documentazione cartacea entro il 30 giugno 2015:

- Domanda di pagamento - campagna 2015, rilasciata sul portale SIAN e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente gli aiuti;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- autocertificazione di regolare assunzione di manodopera ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31 del 27/11/2009 in tema di "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
- copia della documentazione contabile attestante l'acquisto degli ammendanti utilizzati con le relative schede tecniche;
- copia della documentazione contabile o in alternativa idonea dichiarazione di cessione a titolo gratuito del fornitore per l'impiego del letame con relative analisi di laboratorio;
- copia del quaderno di campagna riportante l'esecuzione delle operazioni effettuate ai sensi della Misura 214 azione 2 o azione 5, aggiornato alla data di rilascio della domanda di conferma 2015.

La suddetta documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il 30 giugno 2015, pena la non ricevibilità, agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Ufficio Provinciale Agricoltura di.....

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Asse II - Misura 214 - Azione 2 o Azione 5

Domanda di Conferma 2015 n.....

stabilire che ogni singola domanda in plico chiuso, può essere presentata tramite: Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o consegna a mano all'U.P.A. competente per territorio. Al fine della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda cartacea, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato

accentante o in caso di recapito a mano del timbro di arrivo dell'UPA competente, apposto all'esterno del plico chiuso;

stabilire che a ogni singola domanda/plico dovrà corrispondere specifico protocollo;

stabilire che la mancata presentazione della domanda cartacea, nella forma ritenuta ammissibile e su descritta, comporta l'applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 1472/2013;

stabilire che è possibile per l'azione 2, finanziare eventuali aumenti di superficie ai sensi dell'art. 45 del Reg. CE 1974/2006.

stabilire che per l'azione 2, pur essendo le sub-azioni a) e b) tra loro compatibili, se la ditta con la domanda di aiuto ha aderito solo ad una delle due sub-azioni, non può con la domanda di conferma aderire all'altra sub azione;

stabilire che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;

dare atto che:

- i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;
- sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;
- per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con uno degli impegni dello sviluppo rurale, secondo gli importi seguenti:

- per le aziende con seminativi inferiori ai 10 ha = 0 €/ha
- per aziende con seminativi tra 10 e 15 ha = 8 €/ha
- per aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 15 €/ha
- per aziende con seminativi oltre 30 ha = 25 €/ha.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUIALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

autorizzare la presentazione mediante il Portale Sian, delle domande di pagamento per la Misura 214 - Azione 2 e 5 - campagna 2015- prosecuzione impegni assunti nel 2011 e 2013, secondo quanto stabilito dalla circolare Agea 31 Marzo 2015 n.23.

Le modalità procedurali ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2015 sono di seguito illustrate:

g) Novità per le Domande di Aiuto/Pagamento Campagna 2015.

3. Piano di coltivazione - L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015.

4. Clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i. - Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Il beneficiario avrà la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consentirà di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

h) Modalità di presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2015 e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La domanda di aiuto/pagamento potrà essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

I termini per il rilascio informatico della Domande di Aiuto/Pagamento, come stabilito dalla Circolare AGEA relativa alla campagna 2015, sono così fissati:

i) domande di Aiuto/Pagamento iniziali: 15 maggio 2015;

j) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015;

k) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

l) Termini di Presentazione per le comunicazioni di Ritiro (Ritiro totale) e di Recesso (Clausola di revisione) delle Domande

Il termine per la presentazione delle Comunica-

zioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al 9 giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è possibile rinunciare all'impegno, assunto ai sensi degli artt. 39 e 40 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione della variazione degli impegni dovuta alle modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

stabilire che deve essere presentata la seguente documentazione cartacea entro il 30 giugno 2015:

- Domanda di pagamento - campagna 2015, rilasciata sul portale SIAN e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente gli aiuti;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- autocertificazione di regolare assunzione di manodopera ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31 del 27/11/2009 in tema di "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
- copia della documentazione contabile attestante l'acquisto degli ammendanti utilizzati con le relative schede tecniche;
- copia della documentazione contabile o in alternativa idonea dichiarazione di cessione a titolo gratuito del fornitore per l'impiego del letame con relative analisi di laboratorio;
- copia del quaderno di campagna riportante l'esecuzione delle operazioni effettuate ai sensi della Misura 214 azione 2 o azione 5, aggiornato alla data di rilascio della domanda di conferma 2015.

La suddetta documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il 30 giugno 2015, pena la non ricevibilità, agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio in plico chiuso, riportante il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Ufficio Provinciale Agricoltura di.....
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse II - Misura 214 - Azione 2 o Azione 5
Domanda di Conferma 2015 n.....

stabilire che ogni singola domanda in plico chiuso, può essere presentata tramite: Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o consegna a mano all'U.P.A. competente per territorio. Al fine della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda cartacea, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accentante o in caso di recapito a mano del timbro di arrivo dell'UPA competente, apposto all'esterno del plico chiuso;

stabilire che a ogni singola domanda/plico dovrà corrispondere specifico protocollo;

stabilire che la mancata presentazione della domanda cartacea, nella forma ritenuta ammissibile e su descritta, comporta l'applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 1472/2013;

stabilire che è possibile per l'azione 2, finanziare eventuali aumenti di superficie ai sensi dell'art. 45 del Reg. CE 1974/2006.

stabilire che per l'azione 2, pur essendo le sub-azioni a) e b) tra loro compatibili, se la ditta con la domanda di aiuto ha aderito solo ad una delle due sub-azioni, non può con la domanda di conferma aderire all'altra sub azione;

stabilire che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;

dare atto che:

- i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;
- sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;
- per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con uno degli impegni dello sviluppo rurale, secondo gli importi seguenti:
 - per le aziende con seminativi inferiori ai 10 ha = 0 €/ha
 - per aziende con seminativi tra 10 e 15 ha = 8 €/ha
 - per aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 15 €/ha
 - per aziende con seminativi oltre 30 ha = 25 €/ha.

di dare atto che il presente provvedimento immediatamente esecutivo:

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 10 facciate timbrate e vidimate ed è adottato in originale.

L'autorità di Gestione del PSR 2007-2013
 Dr. Gabriele Papa Pagliardini

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007-2013 21 aprile 2015, n. 86

Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-13. Azione 3 - "Tutela della Biodiversità". Bandi 2011 e 2013. Presentazione domande di conferma/variazione -campagna 2015.

Il giorno 21/04/2015, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

L'AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della misura 214 az. 3, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18

febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione della Commissione C(2010)1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la Decisione della Commissione C(2012) 9700 del 19/12/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;

VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014.

VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni